



## Comune di Rosignano M.mo

ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI  
DEPURAZIONE DI ROSIGNANO SOLVAY -PRIMO LOTTO  
FUNZIONALE 45.000 A.E. CUP I36D07000460008

Cig 6329472d84

### CONDIZIONI CONTRATTUALI

LIVORNO GIUGNO 2015

N° Revisione	1	2	3	4	5	6	7	8
Data Revisione	30/06/15							

Il legale rappresentante (data timbro e firma)

## NORME GENERALI

### Art. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO CIG 6329472d84

L'appalto ha per oggetto la realizzazione delle opere di ampliamento del depuratore delle acque reflue ubicato in Rosignano Solvay fino a 45.000AE. e la gestione assistita dell'impianto.

La durata della gestione assistita è oggetto di offerta.

Le opere di ampliamento del depuratore delle acque reflue ubicato in Rosignano Solvay fino a 45.000AE saranno realizzate conformemente al Progetto ed ai Capitolati facenti parte integrante delle presenti Condizioni Contrattuali, nonché alle migliorie eventualmente offerte dall'IMPRESA.

Tutte le attività oggetto dell'appalto dovranno essere conformi alle richieste di ASA, come dettagliate nella documentazione facente parte integrante del contratto, ed all'offerta tecnico-economica dell'IMPRESA, aggiudicataria della gara cig 6329472d84

### Art. 2 DOCUMENTI CONTRATTUALI

L'appalto è regolato dalle presenti Condizioni Contrattuali, dall'Offerta dell'Impresa, composta da Offerta Economica e da Offerta Tecnica, dal Capitolato Speciale parte 1, dal Progetto dettagliato nel documento Elenco Elaborati Tecnici e Grafici (Allegato 1), dal Capitolato Generale Lavori ASA SPA, dai Piani di Sicurezza, dal Cronoprogramma che fanno tutti parte integrante del contratto, nonché dall'ordine lavori che ASA emetterà all'IMPRESA a perfezionamento del contratto.

L'offerta dell'IMPRESA costituisce, nei rendimenti e/o caratteristiche migliorativi/e rispetto al Progetto, nuovo valore di garanzia ed anche come tale è dedotta in contratto.

Il rapporto fra le parti è infine regolato dalle norme tecniche pertinenti agli oggetti del contratto, e dal codice civile.

### Art. 3. TERMINI DI ESECUZIONE LAVORI. PENALI PER RITARDO.

La durata dei lavori è stabilita in 360 (trecentosessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal Verbale di Consegna Lavori.

L'IMPRESA si impegna ad eseguire regolarmente i lavori conformemente al Progetto ed alla propria Offerta Tecnica nei tempi suddetti.

Con relazione al rispetto dei termini di inizio ed esecuzione lavori ed alle penali per ritardo si richiama quanto previsto dal Capitolato Speciale parte 1; si stabilisce altresì che il ritardo verrà valutato commisurando l'andamento reale dei lavori con le tempistiche previste nel Cronoprogramma e le relative penali saranno applicate sul primo SAL utile, salvo restituzione laddove, in prosieguo dei lavori, il ritardo venga recuperato, con accredito nel primo SAL utile per valorizzare il recupero temporale.

### Art. 4 – ESECUZIONE DEI LAVORI: ADEMPIMENTI PRE CONSEGNA – CONSEGNA – VARIANTI – REGOLAMENTAZIONE ESECUZIONE LAVORI – OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA.

Prima della stipula del contratto ovvero, in caso di consegna in via d'urgenza, prima della consegna dei lavori l'IMPRESA dovrà presentare le polizze previste dall'art. 9 del Capitolato Speciale parte 1.

Il legale rappresentante (data timbro e firma)

Prima della stipula del contratto ovvero, in caso di consegna in via d'urgenza, prima della consegna dei lavori l'IMPRESA dovrà presentare tutta la documentazione di cantiere (elenco mezzi e relativi estremi identificativi, elenco personale, qualifiche e relativi attestati professionali, estratto libro unico, DVR Impresa, informazioni sul trasporto e smaltimento dei rifiuti, autorizzazioni trasportatori e smaltitori etc), preferibilmente su supporto informatico.

Prima della stipula del contratto l'Impresa dovrà presentare la cauzione prevista dall'art. 8 del Capitolato Speciale parte 1.

La consegna dei lavori risulterà da apposito Verbale, come indicato in Capitolato Speciale parte 1.

L'esecuzione dei lavori è regolata dal Capitolato Speciale parte 1, dai Capitolati Tecnici e dal Progetto, dall'offerta tecnica dell'Impresa, dal Capitolato generale lavori ASA SPA, facenti tutti parte integrante del contratto.

Eventuali varianti in corso d'opera sono disciplinate dal Capitolato generale lavori ASA SPA facente parte integrante del contratto

L'IMPRESA è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidate, restando inteso esplicitamente che le prescrizioni contenute nel contratto ed allegati sono da essa riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza non limita, né riduce, la sua responsabilità.

Si richiama all'uso quanto previsto dall'art. 24 del Capitolato Speciale parte 1.

L'IMPRESA si impegna ad informare ASA con comunicazione scritta di qualsiasi infortunio occorso sul cantiere dei lavori in argomento entro 24 ore dal suo verificarsi. L'IMPRESA procederà inoltre a tutte le altre eventuali comunicazioni dovute in tali situazioni.

Il personale operante sul cantiere dovrà esporre idoneo cartellino identificativo ai sensi della normativa vigente.

#### Art. 5 GARANZIA SULLE OPERE ART. 20 LETTERA F CAPITOLATO SPECIALE PARTE 1.

L'IMPRESA garantisce le opere elettromeccaniche (fornitura e posa in opera pompe, mixer, soffianti, ecc), la strumentazione di misura in campo (fornitura e posa in opera misuratori di portata magnetici e ad ultrasuoni, sonde, ecc) e la strumentazione elettronica a quadro (fornitura e posa in opera PLC, touch panel, trasduttori, ecc) per mesi \*\*\*\*\* a decorrere dal positivo collaudo, come indicato nella propria Offerta tecnica che costituisce parte integrante del contratto.

Durante il periodo di garanzia l'IMPRESA si impegna a riparare o sostituire in loco a sua esclusiva cura, responsabilità e spesa tutte apparecchiature elettromeccaniche, strumentazione di misura in campo e strumentazione elettronica a quadro che si dimostrassero difettose per errore di costruzione o montaggio o che a causa di errata installazione non consentano il raggiungimento delle prestazioni funzionali richieste. Per le parti sostituite o modificate si intende che un nuovo periodo di garanzia inizierà a partire dalla data della sostituzione o modifica.

L'IMPRESA si impegna ad intervenire nel minimo tempo lavorativo possibile e comunque entro 1 (uno) gg. lav dalla richiesta via fax o e-mail da parte di ASA SPA.

Il legale rappresentante (data timbro e firma)

#### Art 6 GESTIONE ASSISTITA E COLLAUDO FINALE.

Dalla data del Certificato di Collaudo provvisorio, inizierà un periodo denominato di **Gestione Assistita** della durata di mesi ..... come da offerta dell'IMPRESA

La Gestione Assistita consisterà nelle seguenti prestazioni che si aggiungono agli interventi di riparazione /manutenzione straordinaria previsti in garanzia (vedi art. 5 presenti Condizioni Contrattuali):

- periodo di 10 gg lavorativi durante i quali dovrà essere fatta formazione al personale operativo gestionale della Committente relativamente al funzionamento delle nuova linea a Cicli alternati.

- Assistenza tecnico-processistica per la gestione della nuova linea biologica attraverso la supervisione dei parametri d'impianto da "remoto". La supervisione riguarderà il monitoraggio del corretto funzionamento delle varie fasi di processo al fine della loro ottimizzazione, nonché la gestione degli allarmi per anomalie e guasti.

- Consulenza tecnica al personale ASA che gestisce l'impianto di depurazione per il superamento di problematiche insorgenti sulla nuova linea e nell'interazione tra nuova e vecchia linea per tutto il periodo di Gestione Assistita.

- Intervento entro 24 ore dalla chiamata, di personale specializzato inviato dall'Impresa per individuare e risolvere anomalie e guasti rilevanti che la gestione ASA non è in grado di risolvere autonomamente.

Entro 30 giorni dalla fine del periodo di Gestione Assistita, si procederà al collaudo finale dei lavori.

Dalla data del collaudo finale l'Impresa sarà svincolata, ad eccezione degli impegni sulle garanzie prestate di cui all'art. 5, dalle responsabilità sulle opere realizzate, che passeranno al Committente.

Entro 60 giorni dal collaudo finale verrà redatto lo Stato finale dei lavori con il quale verrà liquidato il residuo credito dell'Impresa detratte le eventuali penali.

#### Art. 7. PAGAMENTI: TITOLI, TERMINI ANTICIPAZIONE. FIDEJUSSIONE SALDO.

L'IMPRESA avrà diritto a pagamenti in acconto posticipati (salvo l'anticipazione) a Stati di Avanzamento Lavori secondo le previsioni dell'art. 17 del Capitolato Speciale parte 1.

Tutti i pagamenti dei corrispettivi avverranno previa presentazione di fattura indicante i seguenti riferimenti: numero ordine lavori, SAL e CP di riferimento, nonché previa acquisizione del DURC.

Le fatture saranno pagate a 90 gg. data fattura, salvo la fattura di anticipazione per cui vedi sotto.

Si applica l'articolo 26 ter del d.l. n. 69/13 e s.m.i., nonché le norme del DPR 207/10 e smi ivi richiamate. L'anticipazione, pari al 20% del contratto, sarà erogata entro 15 giorni dal Verbale di Consegna Lavori previo accertamento dell'effettivo inizio degli stessi, solo dietro presentazione di

Il legale rappresentante (data timbro e firma)

fattura corredata di fidejussione conforme a legge, tasso di interesse legale calcolato sui gg. previsti di durata lavori. L'anticipazione sarà recuperata progressivamente nella misura del 20% di ogni fattura.

Per ogni SAL l'IMPRESA dovrà emettere una fattura pari all'ammontare dei lavori eseguiti (Sal di riferimento) ed una nota di credito pari al recupero pro-quota dell'anticipazione (20% fattura): il valore del recupero sarà visibile sul Certificato di pagamento, il cui imponibile sarà dato dalla differenza fra i lavori eseguiti e la quota di recupero dell'anticipazione.

Lo Stato Finale sarà emesso entro 60 gg. dall'emissione del Certificato di Collaudo Finale

#### Art. 8 CLAUSOLA 231

Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto l'IMPRESA dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del Modello Organizzativo, Gestionale e di Controllo della Società ai sensi del D.lgs. 231/01 in materia di illecito amministrativo della persona giuridica dipendente da reato commesso da amministratori, dipendenti e/o collaboratori e del relativo Codice Etico.

L'IMPRESA si impegna ad adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del Contratto nel rispetto delle previsioni del D.lgs. 231/01. L'inosservanza da parte dell'IMPRESA di una qualsiasi delle previsioni del predetto Decreto Legislativo comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto e legittimerà la Società a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti

di cui all'articolo 1456 Cod. Civ., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati alla Società quali, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dell'applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal citato Decreto Legislativo

#### Art. 9 CAUSE DI RISOLUZIONE IN DANNO DELL'IMPRESA.

Sono causa di risoluzione del contratto in danno dell'IMPRESA,:

- il subappalto non autorizzato,
- le gravi o ripetute violazioni ai piani di sicurezza del cantiere, previa formale costituzione in mora dell'IMPRESA,
- la decadenza dell'attestazione SOA

ASA SPA potrà inoltre risolvere il contratto in danno dell'IMPRESA negli ulteriori casi previsti dalle presenti Condizioni Contrattuali e dagli altri allegati al contratto (segnatamente Capitolato Generale Lavori ASA e Capitolato Speciale parte 1) nonché al verificarsi della fattispecie prevista dall'art. 9 bis della legge 136/2010 e successive modifiche.

In tutti i casi di risoluzione in danno ASA incamererà la cauzione definitiva e la fidejussione a garanzia dell'anticipazione, eccetto quanto recuperato, fatto salvo il maggior danno.

#### Art. 10. CONTROVERSIE, FORO COMPETENTE, ESCLUSIONE COMPETENZA ARBITRALE.

Il legale rappresentante (data timbro e firma)

Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto che non si siano potute risolvere in via bonaria è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Livorno, fatte salve le controversie che la legge espressamente riserva al Giudice Amministrativo. Si esclude pertanto espressamente la competenza arbitrale

Art. 11. LEGGE 136/2010.

L'IMPRESA si assume integralmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e successive modifiche.

Art. 12 WHITE LIST ANTIMAFIA.

I subfornitori di beni, servizi e prestazioni di cui all'art.1 co.53 legge 190/2012 devono essere iscritti alla white list della prefettura di competenza. L'IMPRESA si impegna pertanto a comunicare ad ASA entro 5 gg. dall'attivazione della subfornitura i nominativi e gli estremi dell'iscrizione (ovvero della richiesta di iscrizione, ai sensi di legge) dei subfornitori delle seguenti tipologie: smaltimento rifiuti, trasporto rifiuti ove esternalizzato, materiali inerti, calcestruzzo, bitume, noli a freddo e a caldo, autotrasporto per conto terzi, guardania di cantieri.

Il legale rappresentante (data timbro e firma)